*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 198 del 27 agosto 2007 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 27 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 189**



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

# S O M M A R I O

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ » 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ » 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ » 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ » 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ » 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* ........ » 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... » 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale e presso il Dipartimento per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... » 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... » 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... » 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino del Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.* .................... » 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... » 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* .................... » 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* . . . . . . *Pag.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* . . . . . . » 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* . . . . . . » 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007. — *Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248* . . . . . . » 35

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica col quale si dà attuazione al suddetto art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 177;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione e riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione*

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono riordinati secondo quanto previsto dal presente decreto e continuano ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione i seguenti organismi, istituiti con decreti di natura non regolamentare:

1) Gruppo di lavoro di consulenza tecnico-scientifica per l'istituzione e il funzionamento delle consulte provinciali degli studenti istituito con decreto ministeriale 2 gennaio 2001;

2) Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap istituito con decreto ministeriale 30 agosto 2006;

3) Comitato nazionale per l'orientamento e Gruppo tecnico scientifico istituito con decreto ministeriale 9 settembre 2004;

4) Comitato per l'accertamento dei requisiti delle scuole paritarie istituito con decreto ministeriale 20 giugno 2006;

5) Comitato per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione previsto dal CCNL-Ministeri quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, art. 5, comma 3;

6) Comitato per il mobbing previsto dal CCNL-Ministeri quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, art. 6;

7) Comitato nazionale progetto OCSE-Pisa istituito con delibera OCSE 200/2004, paragrafo 67;

8) Osservatorio nazionale paritetico per la tutela della salute in ambiente di lavoro previsto dai CCNNLL integrativi scuola - quadrienni 1998-2001, art. 60 e 2002-2005, art. 73;

9) Gruppo nazionale di supporto alla sperimentazione del SI.VA.DIS previsto dai CCNNLL dirigenti scolastici 1° marzo 2002, art. 27 e 11 aprile 2006, art. 20;

10) Commissione di lavoro per la revisione delle procedure concorsuali di reclutamento della dirigenza scolastica, istituita con D.D.G. del 20 febbraio 2006;

11) Commissione di valutazione delle iniziative di formazione e aggiornamento a carattere nazionale per gli insegnanti di religione cattolica, istituita con D.D.G. 21 febbraio 2006;

12) Gruppo di lavoro di supporto e sostegno alle linee di azione sull'organizzazione, l'attuazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative realizzate secondo il modello di e.learning integrato previsto dal D.D.G. 30 aprile 2004;

13) Commissione nazionale paritetica per la definizione degli obiettivi formativi e delle modalità per la programmazione annuale delle iniziative di formazione prevista dalla Intesa MIUR-OOSS sul sistema di formazione del personale ATA del 20 luglio 2004;

14) Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento degli enti e delle agenzie di formazione per il riconoscimento delle associazioni professionali e di quelle disciplinari collegate a comunità scientifiche come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione per il personale della scuola previsto dal CCNL Scuola 2002-2005 del 24 luglio 2003, art. 6 e dalla direttiva n. 90 del 2003, art. 7;

15) Gruppo di lavoro interdirezionale per l'attuazione del Memorandum d'intesa tra il MIUR e il Department for Education and Skills del Regno Unito previsto dal Memorandum d'intesa del 28 giugno 2004;

16) Comitato nazionale per le linee guida per l'apprendimento pratico della musica istituito con decreto ministeriale 28 luglio 2006;

17) Gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica istituito con decreto interministeriale 4 agosto 2006;

18) Gruppo di lavoro interministeriale MPI-MUR per la trattazione di temi di comune interesse del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca previsto dal decreto interministeriale 4 agosto 2006;

19) Gruppo di lavoro progetto risorse, istituito con D.D.G. del 5 maggio 2004;

20) Gruppo di lavoro progetto lettura, istituito con decreto ministeriale del 20 maggio 2004;

21) Gruppo di lavoro minoranze linguistiche, istituito con decreto ministeriale 23 ottobre 2002;

22) Comitato Task force per il funzionamento degli istituti statali e paritari, istituito con decreto ministeriale 20 giugno 2006;

23) Gruppo nazionale di lavoro per l'integrazione degli alunni stranieri, istituito con D.D.G. del 16 settembre 2004;

24) Gruppo tecnico di lavoro strumenti informatici soggetti disabili, istituito con D.D.G. del 10 settembre 2005;

25) Gruppo di lavoro lauree scientifiche, istituito con D.D.G. del 4 aprile 2005;

26) Gruppo di lavoro «Ma che musica maestro», istituito con decreto ministeriale del 13 aprile 2006;

27) Gruppo di lavoro Scuola e legalità, istituito con decreto ministeriale del 21 dicembre 2005;

28) Comitato direttivo Ceri-Ocse, istituito con D.D.G. del 2 dicembre 2005;

29) Gruppo di lavoro per la collaborazione Italia Russia, istituito con D.D.G. del 26 gennaio 2004;

30) Gruppo di lavoro progetto Ines Ocse;

31) Gruppo di studio profilo del docente di lingua in ottica europea, istituito con D.D.G. del 19 aprile 2006;

32) Comitati regionali di garanzia per l'Area V, istituiti ai sensi del Contratto nazionale di lavoro;

33) Comitati regionali per il mobbing dell'Area V, istituiti ai sensi del Contratto nazionale di lavoro;

34) Comitati regionali per le pari opportunità, istituiti ai sensi del Contratto nazionale di lavoro;

35) Commissioni per l'osservatorio regionale dei dirigenti scolastici, istituite ai sensi del Contratto nazionale di lavoro;

36) Commissioni per l'osservatorio regionale del personale della scuola, istituite ai sensi del Contratto nazionale di lavoro;

37) Comitati regionali per l'edilizia scolastica, istituiti ai sensi del Contratto nazionale di lavoro;

38) Gruppi di lavoro ex art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 2002-2005 (aree a rischio, a forte processo immigratorio);

39) Commissioni organizzative regionali per le attività sportive studentesche, istituite con DD.DD.GG.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 2.

*Durata e proroga degli organismi*

1. Gli organismi di cui al presente decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e, nel caso di proroga della durata dello stesso, possono essere confermati. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati con l'osservanza del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 aprile 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FIORONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 228*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e in particolare l'art. 29;

Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anteriormente al 4 luglio 2006, non previsti da legge o da regolamento;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Decreta:

### Art. 1.

*Soppressione e riordino degli organismi esistenti*

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

*a)* Comitato interprofessionale sementi (decreto ministeriale 20 novembre 1979);

*b)* Comitato di coordinamento per la sperimentazione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto (decreto ministeriale 21 dicembre 2001).

2. I seguenti gruppi di lavoro:

*a)* Gruppo di lavoro difesa delle produzioni in agricoltura biologica (nota n. 92002 del 2 novembre 2001), coordinato dall'Istituto sperimentale per la valorizzazione dei prodotti agricoli di Milano;

*b)* Gruppo di lavoro fertilizzazione in agricoltura biologica (nota n. 9696942 del 26 novembre 1996), coordinato dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

*c)* Gruppo di lavoro prodotti biologici (nota n. 9696941 del 26 novembre 1996), coordinato dall'Istituto sperimentale patologia vegetale di Roma;

*d)* Gruppo di lavoro zootecnia biologica (nota n. 92003 del 2 novembre 2001), coordinato dall'Istituto sperimentale zootecnia di Roma,

sono unificati nel «Gruppo di lavoro per l'agricoltura biologica». Tale organismo è articolato nei sottogruppi: difesa delle produzioni, fertilizzanti, patologia vegetale, zootecnica.

3. Il Comitato di coordinamento SIAN, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2002, n. 797, la Commissione di verifica e collaudo dei servizi SIAN, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2002, n. 796 e il Comitato valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 2004, n. 541, continuano ad operare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### Art. 2.

*Conferma di organismi esistenti*

1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi non aventi oneri finanziari diretti istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

*a)* Comitato difesa integrata (decreto ministeriale 31 gennaio 2005, n. 242);

*b)* Comitato di indirizzo e raccordo (decreto ministeriale 8 novembre 2004, n. 474);

*c)* Comitato di progetto per l'attuazione del programma interregionale «Comunicazione ed educazione alimentare» (decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 50463);

*d)* Comitato di progetto di promozione commerciale sui mercati esteri;

*e)* Comitato di progetto per l'attuazione del programma interregionale «Promozione commerciale» (decreto ministeriale 3 aprile 1998, n. 31812);

*f)* Comitato di indirizzo strategico del sito internet (decreto ministeriale 11 aprile 2006);

*g)* Comitato dei direttori sulle statistiche dell'agricoltura, pesca e foreste (Protocollo di intesa MIPAAF e ISTAT sulle statistiche dell'agricoltura, pesca e foreste) (decreto ministeriale agosto 1998);

*h)* Comitato scientifico di esperti in materie economiche e statistiche ad alto livello per il Notiziario congiunturale (decreto ministeriale 8 febbraio 2006, n. 165);

*i)* Comitato tecnico di coordinamento «Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare» (decreto ministeriale 19 gennaio 2005);

*j)* Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile (decreto ministeriale n. 91982 del 29 ottobre 2001);

*y)* Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti (decreto ministeriale 28 dicembre 2001);

*k)* Comitato tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» (decreto ministeriale 29 gennaio 1997);

*l)* Comitato nazionale per la certificazione (decreto ministeriale 24 luglio 2003);

*m)* Osservatorio nazionale pedologico (decreto ministeriale n. 10879 del 10 ottobre 2005);

*n)* Osservatorio sviluppo rurale (decreto ministeriale n. 9902 del 20 dicembre 1996);

*o)* Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura (decreto ministeriale 13 ottobre 1997);

*p)* Comitato nazionale bovini (decreto ministeriale 2 agosto 1984);

*q)* Comitato di monitoraggio su metodo di finanziamento controlli funzionali del bestiame (decreto ministeriale 13 novembre 2006);

*r)* Comitato consultivo tecnico-scientifico per l'agricoltura sostenibile (decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 178);

*s)* Commissione di valutazione dei progetti per la realizzazione di attività di informazione e promozione agroalimentare (decreto ministeriale 25 luglio 2002);

*t)* Comitato prove varietali (decreto ministeriale 11 marzo 1998);

*u)* Commissione incaricata di esprimere pareri sull'applicazione dell'etichettatura delle carni bovine (decreto ministeriale 30 agosto 2000);

*v)* Commissione per la valutazione morfologica dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore italiano, ai fini della loro iscrizione nel repertorio degli stalloni delle razze medesime (decreto ministeriale 26 luglio 1994);

*w)* Unità di coordinamento «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (decreto ministeriale 8 febbraio 2005);

*z)* Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (decreto ministeriale 27 agosto 2004).

Art. 3.

*Disposizioni comuni*

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 2 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi, presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi, possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.

2. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4.

*Riduzione di spesa*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
DE CASTRO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 49*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'art. 29, il quale prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha prorogato di sessanta giorni il predetto termine per il riordino;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», che ha ulteriormente prorogato al 15 maggio 2007 il predetto termine per il riordino;

Viste le linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, adottate dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e diramate in data 21 novembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale non previsti dalla legge o da regolamento, ai sensi delle predette linee di indirizzo;

Sulla proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

### Art. 1.

*Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, operanti presso il Ministero della solidarietà sociale*

1. Sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero della solidarietà sociale i seguenti organi collegiali ed organismi, comunque denominati, non previsti dalla legge o da regolamento:

*a)* Comitato scientifico dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;

*b)* Gruppo di lavoro per la predisposizione di un rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

### Art. 2.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

### Art. 3.

*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. Gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, hanno la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro della solidarietà sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di

proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della solidarietà sociale*
FERRERO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7 foglio n. 232*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 1, che prevede la riduzione del 30% della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici e, al comma 2, il riordino di detti organismi, anche mediante soppressione od accorpamento delle strutture, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli organismi istituiti da fonte diversa dalla legge e da regolamento;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317;

Viste le linee guida emanate dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006;

Vista altresì la nota n. 1916/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, in data 9 marzo 2007, con la quale si forniscono ulteriori chiarimenti sulla attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'interno;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

### Art. 1.

*Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi del Ministero dell'interno*

1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno i seguenti organismi, istituiti da fonte diversa dalla legge o da regolamento:

*a)* Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2003 e decreto ministeriale 1° febbraio 2006;

*b)* Consulta per l'Islam italiano, di cui ai decreti ministeriali 10 settembre 2005 e 30 novembre 2005;

*c)* Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2004;

*d)* Conferenza permanente per l'organizzazione tecnica della Polizia di Stato, di cui ai decreti interministeriali 25 ottobre 2000 e 10 settembre 2001;

*e)* Commissione esaminatrice per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale o della Polizia di Stato in servizio in Valle d'Aosta, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287;

*f)* Commissione consultiva permanente per le tecniche di primo soccorso sanitario, di cui al decreto dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 16 ottobre 2003;

*g)* Commissione accertamenti specialistici, di cui ai decreti del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 1° febbraio 2006, n. 2, e del 27 giugno 2006, n. 10;

*h)* Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, del 12 giugno 2003 e al decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali 30 settembre 2004;

*i)* Comitato di supporto all'osservatorio permanente dei fenomeni di estorsione e usura, di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1998.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione dell'interno.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. Gli organismi di cui all'art. 1 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno dei predetti organismi presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

4. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dell'interno*
AMATO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 231*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nello stabilire, al comma 1, la riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati in esse operanti, prevede, al comma 2, che le amministrazioni statali procedano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, al riordino degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento;

Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», nonché il parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 5074 -2006 formulato nelle adunanze dell'8 gennaio e 5 marzo 2007, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riordino degli organismi istituiti con legge o regolamento operanti nell'ambito del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1957, e successive modificazioni, istitutivo della Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 1959, e successive modificazioni, istitutivo della Commissione d'inchiesta per incidenti di volo degli aeromobili della Marina militare imbarcati e in esercizio sul mare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 21 novembre 1986, concernente l'istituzione della Commissione italiana di storia militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1996, istitutivo del Comitato etico presso la Direzione generale della sanità militare;

Considerato che gli organismi citati continuano ad essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali della Difesa e comportano per l'amministrazione oneri scarsamente incidenti sulla spesa pubblica;

Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa*

1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'amministrazione della Difesa:

*a)* la Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1957;

*b)* la Commissione di inchiesta per gli incidenti di volo degli aeromobili della Marina militare imbarcati ed in esercizio sul mare di cui al decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 1959;

*c)* la Commissione italiana di storia militare di cui al decreto del Ministro della difesa 21 novembre 1986;

*d)* il Comitato etico di cui al decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1996.

2. Gli organismi di cui al comma 1, già operanti alla data del 4 luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro attribuzioni nelle medesime composizioni e modalità di funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

*Durata e relazione di fine mandato*

1. Gli organismi di cui all'art. 1, durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo a cui essi appartengono.

Art. 3.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti dell'organismo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della difesa*
PARISI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 5*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'art. 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la circolare, recante le linee di indirizzo per la redazione degli schemi dei provvedimenti attuativi del-

l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, emanata il 21 novembre 2006 dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

Art. 1.

*Organi collegiali ed altri organismi istituiti con decreti ministeriali*

1. Con il presente decreto sono individuati ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, istituiti con decreti ministeriali, operanti nell'ambito di attività del Ministero dell'università e della ricerca:

*a)* Commissione fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB), istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004, n. 378;

*b)* Commissione di garanzia per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), nominata con decreto 24 marzo 2006, n. 582, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*c)* Gruppo di lavoro per il monitoraggio degli istituti bancari convenzionati, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 aprile 2006, n. 35/Ric.;

*d)* Gruppo di esperti per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 14, del decreto 8 agosto 2000, n. 593, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nominato con decreto 6 dicembre 2005, n. 3247/Ric, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*e)* Gruppo di lavoro istruttorio finalizzato all'individuazione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura, scienze della formazione primaria nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2005;

*f)* Commissione per il monitoraggio e la verifica del progetto pilota orientamento, di cui al decreto del Capo Dipartimento del 17 dicembre 1999;

*g)* Gruppo di lavoro con compiti di elaborazione di ipotesi di intervento in materia di formazione nell'area del mezzogiorno, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 31 dicembre 2001;

*h)* Gruppo di lavoro per elaborare uno schema di provvedimento legislativo per l'adeguamento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, di cui al decreto del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 settembre 2003;

*i)* Commissione ministeriale per la valutazione delle richieste di finanziamento degli Istituti scientifici speciali di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623, e successive modifiche;

*j)* Comitato tecnico scientifico con compiti di consulenza, monitoraggio e verifica dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 10 del 14 maggio 2004;

*k)* Commissione per la preselezione dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento ed il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593;

*l)* Commissione per la valutazione delle richieste di agevolazione per specifici progetti autonomamente presentati per attività di ricerca di costituende società, di cui all'art. 11, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593.

Art. 2.

*Riduzione delle spese di funzionamento*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente decreto, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, per ciascun organismo di cui al presente decreto e nel rispetto della riduzione di spesa di cui al comma 1, l'entità dei compensi e dei gettoni di presenza, nonché delle spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in correlazione con il numero di riunioni necessario per consentire l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 3.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 4.

*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. Gli organi di cui all'art. 1 hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'università e della ricerca che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Prodi

*Il Ministro dell'università e della ricerca*
Mussi

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Padoa Schioppa

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 47*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nello stabilire, al comma 1, la riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati in esse operanti, prevede, al comma 2, che le amministrazioni statali procedano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, al riordino degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento;

Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato art. 29;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1950, che ha istituito la Commissione nazionale per l'UNESCO in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947 n. 1558, di adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 970 di esecuzione della suddetta Commissione;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1946, che ha istituito la Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei Documenti Diplomatici italiani;

Ritenuto che gli organismi di cui ai citati decreti continuano ad essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Ricognizione degli organismi esistenti*

1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri:

*a)* Commissione nazionale italiana per l'UNESCO;

*b)* Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei Documenti Diplomatici italiani;

2. Fatti comunque salvi i nuovi limiti di spesa di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli organismi di cui al comma 1 già operanti alla data del 4 luglio 2006, continuano a svolgere le rispettive attribuzioni nelle medesime composizioni e modalità di funzionamento determinate dalle vigenti norme di riferimento.

Art. 2.

*Riduzione di spesa*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

*Durata e proroga degli organismi*

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

3. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 4.

*Pari opportunità tra uomini e donne*

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro degli affari esteri*
D'ALEMA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 59*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 29 che prevede l'emanazione di un regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2005, n. 165, e successive modificazioni, riduca del trenta per cento la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni;

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 2002 recante Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano di e-government;

Visto il decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per lo sviluppo e la coesione e dell'economia e delle finanze in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2005, recante istituzione del Comitato di pilotaggio e controllo del fondo per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese del settore Hi-tech;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed alla conferma degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di - innovazione, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

Art. 1.

*Comitato di pilotaggio e controllo del fondo per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese del settore Hi-tech*

1. Il Comitato di pilotaggio e controllo del fondo per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese del settore Hi-tech istituito con decreto

dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per lo sviluppo e la coesione e dell'economia e delle finanze in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2005, è confermato.

Art. 2.

*Riduzione delle spese di funzionamento*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Comitato di cui all'art. 1 è ridotta del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 233 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Durata e relazione di fine mandato*

1. L'organismo di all'art. 1 dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo di cui al comma 1 presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dello stesso e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione*
NICOLAIS

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 46*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato art. 29, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la circolare del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, diramata in data 21 novembre 2006, recante linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Riordino del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni*

1. Il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, è composto, oltre che dal Direttore Generale del Tesoro che lo presiede, da due esperti di riconosciuta indipendenza e di documentata esperienza dei mercati nazionali ed internazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede al rinnovo della composizione del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, secondo le modalità previste dal comma precedente e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

3. Ai membri del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni che non siano impiegati civili dello Stato è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta del comitato stesso, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

*Durata e relazione di fine mandato*

1. L'organismo di cui all'art. 1 dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo di cui all'art. 1 presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dello stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata, tenendo conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3.

*Conferma della Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle varie monete*

1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è confermata la perdurante utilità della Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle varie monete, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'organismo di cui al comma 1 non comporta oneri diretti a carico del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

*Riduzione dei costi di funzionamento*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui agli articoli 1 e 3, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 233*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale e presso il Dipartimento per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», ed in particolare l'art. 29;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Ritenuta la necessità di procedere, ai sensi del citato art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, alla razionalizzazione degli organismi istituiti, anteriormente al 4 luglio 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale e presso il Dipartimento per gli affari regionali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione e riordino di organismi*

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare gli organismi, istituiti in via amministrativa, indicati nella Tabella 1, allegata al presente decreto.

2. La spesa degli organismi di cui al comma 1, è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata triennale, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata previsto dal comma precedente, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, circa la perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 3.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 230*

Tabella 1

*Organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale:*

*a)* Ufficio del Segretario Generale:

Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997;

Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997;

Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1987;

Commissione per il recupero del patrimonio bibliografico della comunità ebraica di Roma razziato nel 1943, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2002;

Comitato nazionale per la bioetica, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990 a seguito della risoluzione n. 6-00038 dell'Assemblea della Camera dei Deputati.

*b)* Dipartimento per il coordinamento amministrativo:

Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999.

*Organismi operanti presso il Dipartimento per gli affari regionali:*

Comitato tecnico per la predisposizione delle norme di attuazione per la regione siciliana in materia di finanza regionale, istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 18 ottobre 2001;

Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano, istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305;

Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000.

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 32-*quater*, che individua gli organi tecnici del Ministero delle Comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001 n. 317;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 29 che prevede l'emanazione di un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2005, n. 165, e successive modificazioni, riduca del trenta per cento la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro delle Comunicazioni del 18 febbraio 2004, recante l'istituzione del Comitato di garanzia Internet e minori;

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 4 novembre 2005, recante l'istituzione della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 4 agosto 2006, recante o l'istituzione del Comitato nazionale Italia Digitale;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione degli organismi operanti presso il Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 29 del già citato, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

### Art. 1.

*Ricognizione degli organismi esistenti*

1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

*a)* la Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni del 4 novembre 2005;

*b)* il Comitato di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica di cui all'art. 6 della Convenzione quadro del 22 dicembre 2003 tra il Ministero delle comunicazioni e Sviluppo Italia, istituita con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 16 settembre 2004;

*c)* il Comitato strategico per parere sulle linee guida per la realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2002 e al decreto del Ministro delle Comunicazioni del 17 ottobre 2003;

*d)* il Comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto ministeriale 21 novembre 2001, di cui all'art. 7 della convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni il 7 marzo 2001, approvata con decreto ministeriale 8 marzo 2001 del Ministro delle comunicazioni;

*e)* il Comitato nazionale «Italia digitale», istituito con il decreto ministeriale 4 agosto 2006.

Art. 2.

*Soppressione di organismi*

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso il seguente organismo operante presso il Ministero delle Comunicazioni:

*a)* Comitato esecutivo interministeriale per la predisposizione del Piano nazionale di sviluppo della larga banda, istituito con decreto interministeriale del Ministro delle Comunicazioni e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 febbraio 2002;

*b)* il Comitato di garanzia Internet e minori, di cui al decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro delle Comunicazioni del 18 febbraio 2004.

Art. 3.

*Durata e relazione di fine mandato*

1. Gli organismi di cui al presente decreto, durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle Comunicazioni che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui al presente decreto restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo a cui essi appartengono.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro delle comunicazioni*
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 48*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare, l'art. 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio - Gabinetto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e Gabinetto per l'attuazione del programma di Governo n. 7711/GAB-U e n. 240/2006/GAB/AP4 in data 21 novembre 2006 recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Preso atto che, come confermato dalle predette «Linee di indirizzo», esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 29 sopra citato talune tipologie di organismi collegiali, tra cui, in particolare, quelli temporanei, di natura straordinaria e non permanente;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi n. DAGL/2.1/3-2006/1916 in data 9 marzo 2007 avente ad oggetto «Provvedimenti di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Riordino di organismi*

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata di cui all'art. 3, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero dei trasporti:

*a)* Commissione consultiva sui trasporti in regime di temperatura controllata - ATP - art. 10, decreto ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1182;

*b)* Gruppo di lavoro attrezzature, con finalità consultiva, di studio e di consulenza nei confronti dell'Amministrazione, al fine di integrare o rettificare l'assetto ordinamentale in rapporto ai progressi della tecnica o ad esigenze di miglioramento del ciclo produttivo dell'attività di revisione, di cui all'art. 80 del codice della strada, istituito con decreto dirigenziale prot. n. 3111/400 del 18 dicembre 2002, successivamente integrato con decreto dirigenziale prot. 1775/404 del 28 luglio 2003;

*c)* Comitato regolamentazione attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovia e altre linee di trasporto, istituito con decreto ministeriale n. 47/T del 3 marzo 1987 e successive modificazioni;

*d)* Comitato pari opportunità di cui all'art. 7 del CCNL personale comparto Ministeri 1998/2001;

*e)* Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing di cui all'art. 6 del CCNL personale comparto Ministeri 2002/2005.

Art. 2.

*Riduzione di spesa*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque determinati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

*Durata e proroga degli organismi*

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo medesimo.

Art. 4.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Prodi

*Il Ministro dei trasporti*
Bianchi

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Padoa Schioppa

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 61*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino del Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua le funzioni e i compiti propri del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 6, comma quattro, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri» sulle attribuzioni in materia di diritti umani della Direzione generale per gli affari politici multilaterali e dei diritti umani del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 recante le deleghe attribuite al Ministro per i diritti e le pari opportunità e, in particolare, l'art. 1, lettera *f)*;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1978, registro n. 253, foglio n. 66, con il quale è stato istituito, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, per l'assolvimento degli obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti umani in esecuzione delle convenzioni e dei patti internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo;

Visti i successivi decreti ministeriali relativi alle modifiche della denominazione e della composizione del Comitato, in particolare il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 2960, il decreto ministeriale 11 novembre 2004, n. 1662/*bis*, e il decreto ministeriale del 24 novembre 2005, n. 208/3258;

Vista la legge 19 marzo 1999, n. 80, con la quale si provvede al finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti umani;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito in legge, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare, l'art. 29, che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del 30% e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Considerato che le convenzioni e i patti internazionali in materia di diritti umani sottoscritti e ratificati dall'Italia impongono l'obbligo di presentare alle competenti organizzazioni internazionali rapporti periodici sulla loro attuazione nell'ambito del territorio nazionale;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Comitato interministeriale dei diritti umani*

1. Presso il Ministero degli affari esteri opera il Comitato interministeriale per i diritti umani, di seguito denominato «Comitato», che è l'organismo di coordinamento dell'attività governativa in materia di promozione e tutela dei diritti dell'uomo.

Art. 2.

*Compiti del Comitato*

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

*a)* fornire supporto tecnico al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, predisponendo, in occasione delle riunioni del Comitato dei Ministri, una apposita relazione sulle attività previste dalle successive lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*;

*b)* realizzare un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative ed altre che

siano state prese nell'ordinamento interno per attuare gli impegni assunti dall'Italia in virtù delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani adottate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; a tal fine, raccogliere tutte le informazioni necessarie sull'azione governativa in tale settore;

*c)* promuovere i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall'Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte;

*d)* seguire l'attuazione delle convenzioni internazionali e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale nonché curare la preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali, nonché di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti dalle organizzazioni in questione;

*e)* predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 1 della legge 19 marzo 1999, n. 80;

*f)* collaborare nelle attività volte ad organizzare e a dar seguito in Italia ad iniziative internazionali attinenti ai diritti umani, quali conferenze, simposi e celebrazioni di ricorrenze internazionali;

*g)* mantenere ed implementare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Art. 3.

*Composizione*

1. Il Comitato è composto da:

*a)* un presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario salvo destinazione ad altro incarico prima della scadenza;

*b)* un vicepresidente, nominato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità;

*c)* tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, designati rispettivamente dalla direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e dal servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

*d)* un rappresentante effettivo, ed uno supplente, delle Amministrazioni pubbliche e degli enti, designati nominativamente, competenti nelle tematiche attinenti ai diritti umani, e la cui lista figura nell'allegato *A* al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

*e)* tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani, nominate dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Le nomine di cui al comma 1 non danno diritto ad alcuna forma di compenso.

3. Possono essere invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti di altri Ministeri ed enti ovvero esperti che siano interessati alle questioni trattate dal Comitato e siano in grado di contribuire allo svolgimento delle sue funzioni.

4. Un segretario generale, nominato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, partecipa alle riunioni del Comitato e ne assicura la verbalizzazione.

Art. 4.

*Funzionamento del Comitato*

1. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria con cadenza bimestrale. Sempre in composizione plenaria il Comitato può disporre audizioni conoscitive sulle materie di propria competenza e prevedere la partecipazione, ai propri lavori, di esperti nelle materie di interesse.

2. Al fine di svolgere la trattazione di singole tematiche e predisporre la realizzazione di rapporti, studi, ricerche e relazioni nell'ambito del Comitato può essere disposta la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc* con un mandato temporale definito.

3. Ai lavori di ciascun gruppo possono partecipare esperti appartenenti alle Amministrazioni rappresentate e a quelle non incluse nel decreto; possono, altresì, partecipare a titolo gratuito, previa autorizzazione del segretario generale, singoli esperti esterni nelle materie trattate.

Art. 5.

*Riunioni*

1. Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

2. Alle riunioni, a seconda dell'argomento, possono partecipare esperti dei Dicasteri elencati nell'allegato *A* al presente decreto; possono altresì partecipare, previo invito da parte del presidente, rappresentanti di enti ed esperti nelle materie trattate.

3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

4. L'ufficio di segreteria, almeno dieci giorni prima della successiva seduta, provvede a trasmettere ai membri del Comitato il verbale delle deliberazioni della riunione.

Art. 6.

*Funzioni del presidente*

1. Il presidente rappresenta il Comitato, anche nei confronti del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, ne regola l'attività, garantisce il rispetto del presente decreto, dirige il dibattito, pone le questioni e stabilisce, ove sia necessario, l'ordine delle votazioni, proclamandone l'esito.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, redigendone di concerto con il segretario generale gli ordini del giorno.

3. Il presidente informa, in prossimità delle riunioni e almeno ogni sei mesi, il Comitato dei Ministri delle attività svolte, delle scadenze imminenti e dei rapporti periodici da presentare agli organismi internazionali al fine di ricevere linee guida e direttive di indirizzo politico.

4. Il presidente, d'intesa con il vice presidente, cura le relazioni del Comitato con enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione nell'attuazione delle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto.

5. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 7.

*Funzioni del segretario generale*

1. Il segretario generale, sulla base delle direttive impartite dal presidente ed avvalendosi dell'ufficio di segreteria di cui al successivo art. 8, svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

*a)* organizzare le riunioni ordinarie del Comitato nonché dei vari gruppi di lavoro;

*b)* curare la redazione dei verbali delle riunioni e presentare le relazioni relative all'attività svolta;

*c)* predisporre il rapporto annuale al Parlamento sull'attività del Comitato prevista dalla legge 19 marzo 1999, n. 80, per la successiva approvazione da parte del Comitato a livello ministeriale;

*d)* curare la predisposizione dei rapporti che il Governo italiano è tenuto a presentare periodicamente in materia di attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di diritti umani, nonché le osservazioni in risposta alle richieste di aggiornamenti e integrazioni ad essi relativi;

*e)* elaborare studi e ricerche finalizzate all'integrazione dei contributi forniti dalle Amministrazioni;

*f)* seguire l'attuazione in Italia degli atti internazionali e delle «osservazioni conclusive» dei Comitati *ad hoc* previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia è parte;

*g)* rappresentare il Comitato in eventi ed iniziative aventi rilevanza esterna, nonché curare le relazioni di cooperazione e partecipazione con le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti umani.

Art. 8.

*Ufficio di segreteria*

1. Al fine di espletare i compiti previsti dall'art. 2 del presente decreto, il Comitato si avvale dell'apporto di un ufficio di segreteria, al quale il Ministero degli affari esteri assicura i servizi necessari al suo efficace funzionamento.

2. L'ufficio è così composto:

due funzionari appartenenti all'area funzionale C;

due dipendenti appartenenti all'area funzionale B.

3. La copertura dei posti delle aree funzionali C e B, in caso di indisponibilità di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, può essere effettuata anche mediante il ricorso a personale, in possesso delle relative qualifiche, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri.

4. Ove risulti necessario, inoltre, il presidente può chiamare a far parte dell'ufficio di segreteria, o a collaborare con esso, nell'ambito delle disponibilità economiche previste dalla legge 19 marzo 1999, n. 80, esperti, borsisti e/o tirocinanti esterni messi a disposizione da centri universitari ed accademici, nonché collaboratori occasionali.

Art. 9.

*Forme di raccordo e collaborazione*

1. Il Comitato può stabilire forme di raccordo e collaborazione con organismi pubblici e privati operanti nel medesimo campo di interesse, anche presso Paesi stranieri.

Art. 10.

*Compensi del segretario generale*

1. Le funzioni del segretario generale sono retribuite con una specifica indennità il cui ammontare è stabilito, nel relativo decreto di nomina del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia, avvalendosi dello stanziamento determinato dalla legge 19 marzo 1999, n. 80.

Art. 11.

*O n e r i*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 12.

*Durata dell'organismo e relazione di fine mandato*

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima

procedura. I componenti del Comitato restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

3. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

4. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato stesso e possono essere confermati, nel caso di proroga della durata dell'organismo.

Art. 13.

*Pari opportunità tra uomini e donne*

I componenti dell'organismo di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Prodi

*Il Ministro degli affari esteri*
D'Alema

*Il Ministro per i diritti e le pari opportunità*
Pollastrini

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Padoa Schioppa

*Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 117*

---

Allegato *A*

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero della difesa;
Ministero della giustizia;
Ministero dell'interno;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero dell'università e della ricerca;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ministero della solidarietà sociale;
Ministero della sanità;
Ministero per i diritti e le pari opportunità;
Ministero per le politiche europee;
Ministero per le politiche per la famiglia;
Ministero delle comunicazioni;
Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Consiglio superiore della magistratura - segretariato;
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
Commissione italiana per l'UNESCO;
Comitato UNICEF Italia;
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI);
Unione delle province d'Italia (UPI).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e successive modificazioni;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale stabilisce che per realizzare le finalità di contenimento delle spese per gli organi e gli organismi, anche collegiali, operanti nelle Amministrazioni statali, si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, al riordino degli organismi medesimi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi ai componenti di commissioni, comitati, consiglio o collegi;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 ottobre 2001, istitutivo della commissione tecnico-consultiva incaricata di esprimere parere tecnico economico in materia di impianti e forniture di beni e servizi inerenti la sicurezza degli edifici giudiziari;

Visto l'ordine di servizio del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 902, del 21 gennaio 2002 istitutivo della commissione sulla tematica «Mediazione penale e giustizia riparativa»;

Ravvisata l'esigenza di operare la razionalizzazione, in termini di spesa, del predetto organismo;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro dell'attuazione del programma di Governo ed il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto il riordino dei seguenti organismi operanti presso il Ministero

della giustizia, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

*a)* Commissione tecnico-consultiva incaricata di esprimere parere tecnico economico in materia di impianti e forniture di beni e servizi inerenti la sicurezza degli edifici giudiziari, istituita con decreto interministeriale 30 ottobre 2001;

*b)* Commissione sulla tematica «Mediazione penale e giustizia riparativa», istituita con l'ordine di servizio del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 902, del 21 gennaio 2002.

Art. 2.

*Durata ed eventuale proroga degli organismi*

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della giustizia, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata che, comunque, non potrà essere superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati, per non più di una volta, nel caso di proroga dell'organismo medesimo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro della giustizia*
MASTELLA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 60*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la circolare in data 21 novembre 2006, a firma del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, avente ad oggetto le linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Vista la nota in data 9 marzo 2007 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto i provvedimenti di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuto di procedere ad una ricognizione degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo

economico alla data del 4 luglio 2006, non previsti da fonti normative primarie o secondarie, previa verifica da parte dei competenti uffici della perdurante utilità ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero;

Ritenuto di procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo degli organismi in relazione ai criteri indicati dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, verificando nel contempo l'esigenza di mantenimento di organismi non comportanti oneri per lo Stato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Soppressioni*

1. Sono soppressi:

*a)* il Comitato e-business di cui ai decreti ministeriali 10 maggio 2002 e 14 settembre 2005;

*b)* la Commissione per la semplificazione delle procedure concernenti il registro delle imprese ed il R.E.A., di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2003;

*c)* la Cabina di monitoraggio e valutazione del mercato petrolifero, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2000.

Art. 2.

*Fine attività di organismo*

1. Il temine di conclusione dei lavori della Commissione di controllo e verifica su progetti per la ceramica, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2005, è fissato al 30 giugno 2007.

Art. 3.

*Conferma e riordino di comitato tecnico*

1. È confermato e continua ad operare il Comitato tecnico di indirizzo e monitoraggio sugli interventi previsti dall'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2005, per le finalità previste dal predetto decreto ministeriale e nei limiti della relativa composizione numerica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.

3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

*Conferma di commissione di esperti*

1. È confermata e continua ad operare la Commissione di esperti per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1988, per le finalità della predetta delibera e nei limiti della relativa composizione numerica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.

Art. 5.

*Riduzione delle spese*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

2. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori le riduzioni di cui al comma 1.

Art. 6.

*Durata in carica e proroga*

1. Gli organismi di cui agli articoli 3 e 4 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 7.

*Pari opportunità tra uomini e donne*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 89*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità del 30 settembre 2004;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità del 1° febbraio 2006;

Visto il Quadro strategico nazionale 2007-2013;

Viste le delibere CIPE 20/2004, 35/2005, 77/2005, 3/2006, 5/2006 e 14/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 29;

Considerato che il Dipartimento è tenuto alla realizzazione di attività di assistenza tecnica e supporto al monitoraggio e alla valutazione degli interventi in materia di pari opportunità nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi strutturali e nel sistema delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro;

Considerato che le nuove funzioni attribuite al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità richiedono di provvedere alla programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, con particolare riguardo al settore dell'imprenditoria femminile;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione e alla riorganizzazione interna del Nucleo di valutazione, anche nel rispetto del principio di pari opportunità;

Considerato che in ragione della carenza di personale interno che possegga i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 144/1999, e dall'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, è necessario che le professionalità interne siano integrate da professionalità esterne all'Amministrazione;

Su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Decreta:

Art. 1.

*Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*

1. È confermato e continua ad operare il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato «Nucleo», istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999.

Art. 2.

*Compiti del Nucleo*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge 17 marzo 1999, n. 144, al Nucleo sono attribuiti i seguenti compiti:

*a)* supporto nell'analisi di impatto di genere di tutti i documenti programmatori ed operativi relativi alla programmazione comunitaria dei fondi strutturali e del sistema degli Accordi di programma quadro, fornendo assistenza e consulenza specialistica affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere vengano promosse in tutte le fasi del ciclo programmatorio;

*b)* supporto alla programmazione, attuazione, implementazione e valutazione dei fondi strutturali e delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 3.

*Composizione e segreteria*

1. Il Nucleo è composto da sette componenti, di cui:

*a)* il Capo Dipartimento, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del Nucleo;

*b)* un componente interno, individuato tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento;

*c)* cinque componenti esterni, individuati ai sensi del successivo art. 4.

2. La segreteria tecnico-amministrativa del Nucleo è curata dal Dipartimento. Al personale addetto non spettano compensi aggiuntivi per le relative attività.

Art. 4.

*Cause di incompatibilità e segreto di ufficio*

1. Tutti i componenti del Nucleo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse.

2. Nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato, per gli esperti esterni, di cui al comma 1, è vietata, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interessi. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti esterni dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo di valutazione. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico sopravvengano ragioni di incompatibilità al proseguimento dello stesso, l'incarico si intenderà automaticamente revocato.

Art. 5.

*Nomina dei componenti*

1. I componenti interni del Nucleo, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Capo Dipartimento sono scelti sulla base di criteri di valutazione comparativa preventivamente stabiliti, tenendo conto delle esperienze professionali maturate nelle materie di competenza del Nucleo.

2. Le indennità dei componenti di cui al comma 1 sono determinate con provvedimento del Capo Dipartimento nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6.

3. I componenti esterni del Nucleo, nominati con decreto del Capo Dipartimento, sono scelti tra esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di documentata esperienza professionale, almeno triennale nelle materie di competenza del Nucleo, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, anche in posizione di comando, aspettativa e fuori ruolo.

4. Al decreto di conferimento dell'incarico di cui al comma 3 accede un contratto individuale di collaborazione professionale a tempo determinato. Tale contratto reca l'oggetto della prestazione, la durata e l'importo del compenso da corrispondere al lordo delle trattenute assicurative e previdenziali, anche ai fini dell'assunzione dell'impegno contabile.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Nucleo, i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Nucleo vengono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dal Nucleo.

Art. 6.

*Norme finanziarie*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 7.

*Durata e proroga del Nucleo*

1. Il Nucleo dura in carica un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Nucleo presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunità, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga, comunque non superiore ad un anno, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Nucleo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati nel caso di proroga della durata dell'organismo.

Art. 8.

*Pari opportunità tra donne e uomini*

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 9.

*Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunità del 1° febbraio 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro per i diritti e le pari opportunità*
POLLASTRINI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 66*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visti gli articoli 52-54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del suddetto art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, emanate con nota del 25 settembre 2006, n. 126/GAB/2006, e con nota del 21 novembre 2006, n. 7711, dal Gabinetto del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a
il seguente decreto:

### Art. 1.

*Commissioni consultive in materia di beni librari ed istituti culturali*

1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in via amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero, la cui attività comporta oneri a carico del bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

*a)* Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al contributo di cui all'art. 1 della 17 ottobre 1996, n. 534, costituita con decreto del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali 12 aprile 2005;

*b)* Commissione per i «Premi per l'attività di promozione del libro e della lettura», istituita con decreto del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali 27 aprile 2004 per l'attuazione della circolare MiBAC 13 novembre 2003, n. 145.

### Art. 2.

*Commissioni consultive in materia di beni archivistici*

1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in via amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i beni archivistici del Ministero, la cui attività comporta oneri a carico del bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

*a)* il Comitato scientifico della «Rassegna degli archivi di Stato», istituito dal decreto ministeriale 12 gennaio 1985 e ridefinito nella sua composizione, da ultimo, con il decreto ministeriale 23 marzo 2006;

*b)* la Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour, istituita con il regio decreto 30 gennaio 1913 e rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 10 novembre 2005;

*c)* la Commissione tecnica paritetica nazionale per la definizione degli standards e per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico, istituita con l'accordo sancito in Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali in data 27 marzo 2003.

### Art. 3.

*Disposizioni di riordino*

1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione è operata in misura proporzionale rispetto al periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati al comma 1, con decreto del competente direttore generale sono stabiliti, per ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il trattamento economico

di missione erogabile nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. Nel medesimo ambito ciascuna direzione generale può utilizzare il limite di spesa relativo ad uno degli organismi operanti presso di essa per le esigenze di un altro, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 1.

Art. 4.
*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, ciascun organismo presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, circa la perdurante utilità dell'organismo medesimo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, per un periodo di tempo analogo a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di proroga della durata, possono essere confermati.

Art. 5.
*Pari opportunità tra donne e uomini*

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
RUTELLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 65*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'art. 29 del menzionato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici, operanti nelle Amministrazioni pubbliche, prevedendo che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto si provvede ad operare una razionalizzazione degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato che presso il Ministero del commercio internazionale non operano organismi monocratici ricadenti nell'ambito di applicazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Vista la circolare del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Considerato che tra gli organismi collegiali operanti presso il Ministero del commercio internazionale rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 l'Unità coordinamento Balcani, istituita con decreto ministeriale n. 378 del 31 ottobre 2002 e composto da nove membri, di cui tre esperti nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 2001;

Considerato che soltanto a favore dei tre esperti è prevista la corresponsione di un emolumento e che in data 16 settembre 2005 è stato sottoscritto con ciascuno esperto un nuovo contratto di lavoro autonomo di durata biennale per un importo annuale pari ad euro 26.734,00 ed in scadenza il 16 settembre 2007;

Rilevato che, con nota protocollo n. 20060118645 del 12 settembre 2006, il predetto compenso, per effetto delle disposizioni contenute nei commi 9 e 58 dell'art. 1

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato prima decurtato del 10 per cento e fissato in euro 24.061,00, e successivamente rideterminato in euro 10.693,66 e che, pertanto, la spesa dell'organismo Unità coordinamento Balcani risulta complessivamente ridotta in misura maggiore rispetto a quella prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione e riordino di organismi*

1. Presso il Ministero del commercio internazionale opera l'Unità coordinamento Balcani, istituita con decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, n. 378, di seguito denominata «Unità».

2. L'Unità dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Unità presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del commercio internazionale, ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio internazionale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti dell'Unità durano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo, possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'Unità e sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra dorme e uomini.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'Unità, compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, è ridotta in misura non inferiore al 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

5. L'Unità riconosce, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti, come indicato nelle premesse, a ciascuno dei tre membri esperti dell'organismo un compenso fissato nella misura annua di euro 10.693,66, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006.

6. A decorrere dal 16 settembre 2007 l'Unità di cui al comma 1 è composta esclusivamente dai rappresentanti del Ministero del commercio internazionale i quali non percepiscono, a nessun titolo, alcun compenso.

Art. 2.

*Durata dell'organismo e relazione di fine mandato*

1. L'Unità dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, l'Unità presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del commercio internazionale, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio internazionale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Unità restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 3.

*Pari opportunità tra uomini e donne*

I componenti dell'organismo di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Prodi

*Il Ministro del commercio internazionale*
Bonino

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Padoa Schioppa

*Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 129*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007.

**Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 3 agosto 2006, n. 179, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Ritenuto di dover procedere al riordino delle commissioni, comitati ed altri organismi, come previsto dall'art. 29 della legge 4 agosto 2006, n. 248, per il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

### Art. 1.

*Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri organismi del Ministero delle infrastrutture*

1. I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attività di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altra struttura di supporto diversa da quelle così indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonché la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali:

*a)* Delegazione italiana dell'Associazione internazionale di navigazione (AIPCN) di cui al decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1051 del 21 marzo 2006, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*b)* Commissione consultiva per il monitoraggio di nuove norme tecniche per le costruzioni, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 2 marzo 2006, n. 3819, in attuazione dell'art. 2 del decreto interministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*c)* Commissione sicurezza per le gallerie ferroviarie, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 4 aprile 2006, n. 5888, in attuazione del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2006, n. 83, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*d)* Comitati per la verifica dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1994, n. 302, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;

*e)* Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, istituito con decreto 29 dicembre 2005, n. 50/Div. I - Pers. in attuazione dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 12 giugno 2003, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;

*f)* Comitati regionali per l'esecuzione delle demolizioni di opere abusive istituito dall'art. 2 della convenzione stipulata in data 20 marzo 1998 dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della difesa ai sensi dell'art. 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;

*g)* Commissione di studio per i problemi derivanti dall'applicazione della normativa tecnica di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per l'esame e l'elaborazione di propo-

ste per l'aggiornamento o la modifica della normativa, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali.

Art. 2.

*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*

1. I comitati e gli organismi indicati all'art. 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 del presente articolo, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1 restano in carica fino alla scadenza del temine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi già operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'art. 1 del presente provvedimento, nonché di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'Amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalità di cui all'art. 29, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 223 del 2006.

2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

3. In particolare, eventuali gettoni di presenza, indennità o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'art. 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.

Art. 4.

*Pari opportunità tra uomini e donne*

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 maggio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro delle infrastrutture*
DI PIETRO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 128*

**07A07485**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703178/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di** € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.